

**Contratto di prestazione d'opera intellettuale**  
**per l'anno solare \_\_\_\_\_**

=====

tra

**Istituto Scolastico** (denominazione, sede, rappresentante legale, partita IVA)  
..... di seguito definito *Istituto*;

e

**Dr. Vittorio Lodolo D'Oria** nato a Genova il 25.07.1961 (C.F.: LDLVTR61L25D969T) e residente in Via dei Chiaramonti 19, CAP 20148 a Milano (Carta Identità Elettronica n° CA35029NA rilasciata dal Comune di Milano il 23.09.22) di seguito definito *esperto*;

di seguito, congiuntamente, "*le Parti*";

**premessò che**

- La normativa sulla tutela della salute sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.) prevede all'art. 28 che il dirigente scolastico, equiparato al datore di lavoro, "*effettui la valutazione di tutti i rischi da stress lavoro correlato, inclusi quelli connessi alle differenze di genere ed età*" entro il 31.12.10;
- La suddetta incombenza si aggiunge ai "*doveri di adeguata formazione e informazione, in orario di lavoro, sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in base all'attività svolta*" già esplicitati negli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 e ribaditi alle lettere *n), o), p), q)* del comma 1, art. 15 del D. Lgs. 81/08;
- I rischi psicosociali derivanti dalla professione docente, una volta individuati dal datore di lavoro, devono essere riportati nel *Documento di Valutazione dei Rischi* (lettera *a* del comma 1 art. 17 D. Lgs. 81/08), contenendo altresì *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute, l'indicazione delle misure di prevenzione, il programma delle suddette misure e l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle stesse* (lettere *a, b, c, d, e* comma 2 dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08);
- Tra gli obblighi dei lavoratori rientrano quelli di *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro* (lettera *h*, comma 2 dell'art. 20 D. Lgs. 81/08);
- La formazione dei lavoratori – ai sensi del succitato art. 22 del D. Lgs. 626/94 – deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi

rischi. Inoltre, il *rappresentante per la sicurezza* (RLS) ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza, salute e rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 37 D. Lgs. 81/08). La formazione dei preposti comprende: *a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*

- I lavoratori devono essere altresì informati sugli strumenti di legge atti a tutelarli (art. 37), ivi incluso il ricorso alla visita medica collegiale in Commissione Medica di Verifica (CMV), nonché adeguatamente supportati in caso di reinserimento lavorativo, una volta scaduto il provvedimento medico-collegiale adottato dalla CMV;
- Il documento prodotto il 16.11.2007 dalla Federazione Sindacati Scuola dei paesi della UE (ETUCE), in materia di prevenzione dello stress legato al lavoro nel settore educativo, suggerisce di *ricorrere a un appropriato aiuto esterno di esperti;*
- *Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione del servizio di prevenzione e protezione* (comma 3, art. 31 del D. Lgs. 81/08). *Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'istituto siano in possesso di requisiti specifici* (comma 4);
- *Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in merito ai rischi specifici* (commi 1 e 3, art. 37 del D. Lgs. 81/08) *in occasione di costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni* (comma 4);
- *Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri<sup>1</sup> dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza*
- *L'addestramento viene effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro* (comma 5 art. 37 del D. Lgs. 81/08) *e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire*

---

<sup>1</sup> È quindi essenziale illustrare ai lavoratori la loro facoltà di ricorrere alla Commissione Medica di Verifica ed eventualmente alla Commissione Medica Ospedaliera di II istanza per tutelare la salute sul lavoro. Al contrario, la ricerca nazionale pubblicata sul N° 3/2009 de La Medicina del Lavoro, mostra che il 56% dei docenti ritiene erroneamente che essere inviati in CMV equivalga ad un atto di mobbing del dirigente scolastico.

*durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori* (comma 12);

- L'art. 43 del D.I. n°129 del 28.08.2018 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- L'attività oggetto del presente contratto di collaborazione riveste carattere particolare e necessita di esperti esterni all'istituzione scolastica in possesso di competenze non contemplate dalla "funzione docente" delineata nel CCNL.
- Per ottemperare ai suelencati obblighi di legge è stato individuato come esperto il dr. Vittorio Lodolo D'Oria in ragione dei titoli professionali, debitamente documentati da apposito CV allegato, e del riconoscimento istituzionale (nota MIUR prot. 419 del 13.12.05) *per l'azione svolta nella prevenzione e gestione del Disagio Mentale Professionale nel corpo docente*;
- Le Parti hanno espresso la volontà di collaborare e congiuntamente;

#### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente collaborazione occasionale, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1: Oggetto del contratto di collaborazione occasionale**

1.1 PREVENZIONE DEL DANNO. Oggetto della presente collaborazione occasionale è la realizzazione di un corso di formazione (obbligatorio ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 626/94 e lettera *h*, comma 2 dell'art. 20 D. Lgs. 81/08), a favore del personale docente e ATA, dal titolo "*Lo stress lavoro-correlato ed i rischi psicosociali nella categoria degli insegnanti: cause, patogenesi, prevenzione e orientamento alla cura*". I Temi trattati nel seminario di formazione della durata di quattro ore saranno:

- Rischi psicosociali: *mobbing, burnout e Disagio Mentale Professionale* nella scuola
- Predisposizione ai *rischi psicosociali* e reazioni di adattamento allo *stress lavoro correlato*
- Segnali premonitori e sintomi del disagio: manifestazioni psicopatologiche più frequenti
- Prevenzione dei rischi psicosociali: consapevolezza, monitoraggio, autodiagnosi, condivisione.
- Visita medica collegiale in CMV e CMO: diritti e doveri del docente e del dirigente scolastico

- Indicatori di rischio dell'istituto e reinserimento nel posto di lavoro
- Maltrattamenti degli alunni: come arginare il fenomeno e tutelare i docenti

1.2 Costituiscono interventi accessori fino al termine dell'A. S. 2023/2024:

- RIPARAZIONE DEL DANNO: consulti on-line di orientamento medico ai docenti partecipanti al seminario (attività di sportello on-line: [dolovitto@gmail.com](mailto:dolovitto@gmail.com)).
- RIDUZIONE DEL DANNO: consulenza telefonica al dirigente scolastico per la stesura delle relazioni in accompagnamento alla richiesta di accertamento sanitario per il lavoratore (art.15 DPR 461/2001).
- CONDIVISIONE ESPERIENZE: accesso a forum sulla pagina [www.facebook.com/vittoriolodolo](http://www.facebook.com/vittoriolodolo)

### **Articolo 2: Corrispettivo**

A fronte delle attività di cui al precedente articolo e del materiale didattico, l'Istituto – dietro presentazione di ricevuta dell'esperto – corrisponderà il compenso di € 1.800 (€ 1.500 per i soci DIRIGENTISCUOLA) al lordo della R.A. alla conclusione del seminario di formazione. Il versamento sarà effettuato con bonifico bancario alle seguenti coordinate:

codice IBAN: \_\_\_\_\_ .

### **Articolo 3: Sede e luogo**

Il seminario di cui all'art. 1 avrà luogo presso la sede dell'Istituto \_\_\_\_\_ (indirizzo) \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_ dalle ore \_\_ alle ore \_\_ (ovvero in altra sede da specificare), oppure con modalità a distanza.

### **Articolo 4: Accordi generali**

Le Parti espressamente convengono che:

- l'Istituto provvederà ad allestire la sala del seminario con PC e videoproiettore (ovvero fornire la piattaforma informatica per il corso online), nonché a distribuire ai partecipanti il materiale didattico del corso al termine dello stesso;
- i costi di trasferta del docente – se presenti - non sono ricompresi nel suddetto compenso di € 1.800 (€ 1.500 per i soci DIRIGENTISCUOLA);
- l'Istituto autorizza l'esperto ad avvalersi di un accompagnatore in quanto disabile non deambulante con invalidità civile del 100%. Le relative spese saranno a carico dell'Istituto;
- il presente contratto di collaborazione occasionale è passibile di modifiche ed integrazioni solo se gli stessi saranno condivisi e sottoscritti anzitempo e contestualmente da entrambe le Parti.

### **Articolo 5: Miscellanea**

- Il professionista non svolge alcun pubblico impiego e non si trova in regime d'incompatibilità per l'effettuazione della prestazione di cui all'art. 1.
- La collaborazione non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
- Il costo della trasferta, se presente, è interamente a carico del committente (viaggio, vitto ed eventualmente alloggio per il pernottamento).
- Il professionista non rientra nell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro previsti dal D.L. 3 febbraio 2000, n. 38 in quanto lo stesso non svolge alcuna delle mansioni elencate all'art. 1 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124.
- L'eventuale tassazione IRAP è a carico del committente.
- La presente prestazione occasionale non eccede/eccede i 5.000 euro cumulativi per la dichiarazione dei redditi dell'anno in corso, ma essendo l'esperto iscritto alla cassa previdenziale ENPAM (art. 44 comma 2 Legge 326/2003) non deve essere effettuata l'integrazione alla gestione separata INPS.

### **Articolo 6: Privacy**

Ai sensi della Legge n. 196/2003, i dati forniti dal dr. Vittorio Lodolo D'Oria saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata in materia di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi.

Tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 7 - Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'applicazione, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro competente nel territorio dove ha sede l'Istituto.

Data .....

**Il dirigente scolastico dell'Istituto...**

**Dr. Vittorio Lodolo D'Oria**